

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI ;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Costigliole Saluzzo la somma di 16.705,00 euro;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2021, la seguente agevolazione:

- a) riduzione pari al 80% QV+QF per le categorie 5, 6, 12, 16 e 17 (bar, ristoranti, alberghi, parrucchieri, centri estetici) il cui costo di €. 16.705,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 390/21 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, sufficientemente capiente;

Richiamata la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Costigliole Saluzzo e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), il quale espone un costo complessivo di Euro 346.118,00;

Dato atto che

- sull'importo del tributo servizio rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia;

- ai sensi dell'art. 1 commi 662- 663 della L. 147/2013, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e che ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata sino al 50%;

Le tariffe TARI proposte per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato A, sono state determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, integrate con i dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 comma 11 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e s.m.i.;

Considerato che la raccolta degli sfalci erbosi e rifiuti vegetali avviene tramite il servizio a domicilio con utilizzo di cassonetti di colore verde, al fine di ridurre i relativi costi si propone al Consiglio di deliberare l'addebito, alle utenze che utilizzano il servizio, di una tariffa pari ad € 30,00 per ogni cassonetto.

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022";

Visti:

la Legge n. 147/2013;

il D.P.R. 158/1999;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente,

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano, con n. 11 voti favorevoli, n. zero voti contrari e zero astenuti,

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2021 le tariffe del tributo servizio rifiuti (TARI) indicate nell'allegato alla presente deliberazione (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare la tariffa pari a € 30,00 per ogni cassonetto per l'utilizzo a domicilio della raccolta degli sfalci erbosi e rifiuti vegetali;
3. Di approvare per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 50%;
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 L. n. 147/2013 e ss.mm.ii, alla tassa comunale sui rifiuti così come determinata con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla provincia;

5. Di stabilire, la seguente agevolazione:
 - a) riduzione pari al 80% QV+QF per le categorie 5, 6, 12, 16 e 17 (bar, ristoranti, alberghi, parrucchieri, centri estetici) il cui costo di €. 16.705,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 390/21 del bilancio di previsione finanziario 2020, sufficientemente capiente;
6. Di stabilire per l'anno 2021 il numero di due rate aventi scadenza rispettivamente il 30/09/2021 e il 02/12/2021, il pagamento in unica soluzione dovrà avvenire entro il 30/09/2021;
7. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
8. Di dichiarare, successivamente, con votazione resa per alzata di mano, con n. 11 voti favorevoli, n. zero voti contrari e zero astenuti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

Il Presidente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo *

Il Segretario Comunale
Mondino Dott. Dario *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Tariffe della Tassa sui Rifiuti Anno 2021

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	0,98	€ 0,51006	1,60	€ 94,48125
1	0,84	€ 0,43719	0,80	€ 47,24062
2	0,98	€ 0,51006	1,60	€ 94,48125
3	1,08	€ 0,56211	2,00	€ 118,10156
4	1,16	€ 0,60375	2,60	€ 153,53203
5	1,24	€ 0,64538	3,20	€ 188,9625
6 o più	1,30	€ 0,67661	3,70	€ 218,48789

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,41	€ 0,46166	3,40	€ 0,3024
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,73	€ 0,82198	6,03	€ 0,53631
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,50	€ 0,563	4,15	€ 0,3691
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,36	€ 0,40536	3,02	€ 0,2686
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,20	€ 1,3512	9,86	€ 0,87695
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,85	€ 0,9571	7,02	€ 0,62436
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,97	€ 1,09222	8,00	€ 0,71152
8	UFFICI, AGENZIE	1,06	€ 1,19356	8,75	€ 0,77823
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,56	€ 0,63056	4,64	€ 0,41268
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	€ 1,11474	8,11	€ 0,7213
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,292	€ 1,45479	10,62	€ 0,94454
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA PARRUCCHIERE)	0,88	€ 0,99088	7,20	€ 0,64037
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,04	€ 1,17104	8,51	€ 0,75688
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,67	€ 0,75442	5,50	€ 0,48917
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,82	€ 0,92332	6,71	€ 0,59679
16	RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE	4,84	€ 5,44984	39,67	€ 3,52825

17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,64	€	4,09864	29,82	€	2,65219
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,76	€	1,98176	14,43	€	1,2834
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	€	1,73404	12,59	€	1,11975
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,06	€	6,82356	49,72	€	4,4221
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,34	€	1,50884	11,00	€	0,97834

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.